

Cassazione su riempimento di un fossato con materiali prevalentemente provenienti da demolizione

“Configura la contravvenzione di cui all’articolo 51, comma 1, lett. a) l’aver utilizzato, nel riempimento di un fossato, materiali prevalentemente provenienti da demolizione, perché trattasi di attività di recupero di rifiuti svolta in violazione del Dm 5/2/1998, in particolare dell’articolo 9, con riguardo all’allegato 1, punto 7, che subordina detta operazione di recupero al preventivo test di cessione dei prefati materiali da eseguirsi con le modalità di cui all’allegato 3 Dm cit.”

Cassazione penale, sez. III, (ud.27 maggio 2004) 9 luglio 2004, n. 30127, Pres. Papadia, Rel. Piccialli)